Spedizione in abbonamento postale

Anno 95° — Numero 279

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 4 dicembre 1954 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI	ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.	In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510 Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.	All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24), in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in ROMA - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46 r - Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone " La Stampa „) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

AVVISO IMPORTANTE

Ad evitare che col 1° gennaio p. v. si verifichi interruzione nell'invio del periodico e poichè, in seguito, non sarebbe possibile spedire ai ritardatari tutti i fascicoli arretrati, si pregano i Sigg. Abbonati di voler rinnovare *al più presto* l'abbonamento alla " *Gazzetta Ufficiale* „ alle condizioni di cui sopra.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

LEGGE 10 novembre 1954, n. **1105**.

Concessione al Consiglio nazionale delle ricerche di un contributo straordinario di 50 milioni di lire per l'allestimento di una spedizione scientifico-alpinistica nel Karakorum.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

E' autorizzata la concessione di un contributo straordinario di lire 50.000.000 al Consiglio nazionale delle ricerche per l'allestimento di una spedizione scientifico-alpinistica nella catena montuosa del Karakorum.

Art. 2.

Alla copertura dell'onere di cui all'art. 1 si provvederà mediante riduzione del fondo di riserva per le spese impreviste iscritte al capitolo n. 485 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1953-54.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Dogliani, addì 10 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 22 novembre 1954, n. **1106**.

Comando di insegnanti presso l'Istituto centrale di statistica.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Il comando di cui all'art. 3, lettera *a*), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, può essere concesso anche a personale insegnante del ruolo speciale transitorio, che abbia compiuto il periodo di prova.

Art. 2.

Possono essere utilizzati, per la durata dell'anno scolastico, presso l'Istituto centrale di statistica per esigenze inerenti alla esecuzione del censimento di cui all'art. 1 della legge 2 aprile 1951, n. 291, con le mo-

dalità previste dall'art. 3, lettera *a*), della legge 2 agosto 1952, n. 1085, anche maestri elementari non di ruolo, i quali, come incaricati, abbiano prestato servizio, con il rilascio della qualifica, nell'anno scolastico precedente alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, nonchè per altri due anni scolastici anche non consecutivi, e che, in base al posto occupato nelle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento nelle scuole elementari per l'anno scolastico in cui si dà luogo alla utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica, abbiano già avuto e accettato l'incarico di insegnamento.

L'utilizzazione dei maestri elementari, di cui al comma precedente, sarà mantenuta per l'anno scolastico, sempre che i maestri stessi continuino a conservare il titolo all'incarico: di conseguenza con la revoca e con la cessazione dell'incarico di insegnamento, a norma delle disposizioni in materia, avrà senz'altro termine l'utilizzazione presso l'Istituto centrale di statistica.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ERMINI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1107.

Adeguamento delle indennità di residenza per le farmacie rurali.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

La misura dell'indennità di residenza a favore delle farmacie rurali, prevista dall'art. 115 del testo unico delle leggi sanitarie, modificato dall'art. 1 della legge 23 dicembre 1940, n. 1868, e dalla legge 20 febbraio 1950, n. 54, è elevata ad un massimo di lire 200.000 annue.

L'indennità di cui sopra è elevata a lire 300 mila per quelle farmacie il cui reddito non raggiunga l'imponibile minimo tassabile agli effetti dell'imposta di ricchezza mobile.

La predetta indennità, nel caso di farmacie non di nuova istituzione, può essere concessa qualora il reddito medio imponibile, accertato agli effetti dell'applicazione dell'imposta di ricchezza mobile nell'ultimo triennio, non sia superiore a lire 400.000, oltre la quota di abbattimento alla base.

Art. 2.

La indennità di residenza è determinata, per ciascuna farmacia, dalla Commissione indicata nell'art. 105 del testo unico delle leggi sanitarie, integrata dal rappresentante dell'associazione dei farmacisti rurali. La determinazione ha luogo sentito il sindaco del Comune interessato, al quale fa carico l'onere relativo, salvo rimborso di una quota sino al massimo di due terzi da parte dell'Alto Commissariato igiene e sanità.

L'importo complessivo dei rimborsi non può eccedere, in ciascun anno, l'introito derivante da uno speciale contributo che sarà corrisposto da tutte le farmacie, escluse quelle rurali indicate nel quinto comma dell'art. 104 del testo unico delle leggi sanitarie.

Art. 3.

Il contributo annuo da corrispondersi da tutte le farmacie escluse quelle rurali, ai sensi dell'articolo precedente, è fissato nella misura seguente:

a) nei Comuni con più di 100.000 abitanti lire 20.000;

b) nei Comuni con più di 40.000 abitanti e fino a 100.000, lire 10.000;

c) nei Comuni con più di 15.000 abitanti e fino a 40.000, lire 5000;

d) nei Comuni con più di 10.000 abitanti e fino a 15.000, lire 2500;

e) nei Comuni con più di 5000 abitanti e fino a 10.000, lire 2000.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — TREMELLONI

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 22 novembre 1954, n. 1108.

Abrogazione del secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296, concernente la pianta organica degli Istituti fisioterapici ospitalieri in Roma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Articolo unico.

E' abrogato il secondo comma dell'art. 11 del regio decreto 4 agosto 1932, n. 1296.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

LEGGE 22 novembre 1954, n. **1109.**

Assunzione a carico dello Stato delle spese per i funerali dell'onorevole Alcide De Gasperi e per la tumulazione della Salma.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Sono assunte a carico dello Stato le spese per i funerali di Alcide De Gasperi e per la tumulazione della Salma nella Basilica di San Lorenzo fuori le mura, in Roma.

Art. 2.

Alla spesa occorrente di lire 15.000.000 sarà provveduto mediante riduzione per un uguale importo del fondo iscritto al capitolo 515 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio 1954-55.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato a provvedere, con propri decreti, alle occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 22 novembre 1954

EINAUDI

SCELBA — GAVA — ROMITA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 giugno 1954, n. **1110.**

Revoca di dichiarazione di zone di endemia malarica in provincia di Taranto.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 313 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 4 del regolamento approvato con regio decreto 28 gennaio 1935, n. 93;

Visto il decreto luogotenenziale 12 luglio 1945, numero 417, nonchè il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446, concernente l'ordinamento e le attribuzioni dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Visto il precedente proprio decreto in data 6 ottobre 1953, n. 1154, col quale, fra l'altro, sono state delimitate le zone di endemia malarica nella provincia di Taranto;

Vista la proposta di revoca totale della dichiarazione delle zone malariche del comune di Taranto avanzate dal Prefetto di quella provincia, previo motivato parere favorevole del Consiglio provinciale di sanità;

Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Decreta:

La dichiarazione delle zone di endemia malarica del comune di Taranto, contenuta nel precedente proprio decreto n. 1154 del 6 ottobre 1953, è revocata.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 30 giugno 1954

EINAUDI

SCELBA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 51. — CARLOMAGNO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° agosto 1954, n. **1111.**

Esecuzione degli Accordi commerciale e di pagamento e dei relativi scambi di Note fra l'Italia e la Bulgaria, conclusi a Roma il 1° settembre 1953.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87 della Costituzione;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per gli affari esteri, di concerto con i Ministri per il tesoro, per le finanze, per il commercio con l'estero e per l'industria e commercio;

Decreta:

Art. 1.

Piena ed intera esecuzione è data agli Accordi commerciale e di pagamento ed agli scambi di Note, conclusi a Roma, fra l'Italia e la Bulgaria, il 1° settembre 1953.

Art. 2.

Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* ed ha effetto dal 1° settembre 1953.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° agosto 1954

EINAUDI

SCELBA — PICCIONI — GAVA — TREMELLONI — MARTINELLI — VILLABRUNA

Visto, *il Guardasigilli*: DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 22 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 30. — CARLOMAGNO

Accord commercial entre l'Italie et la Bulgarie

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie dans le but de régler et de développer dans toute la mesure du possible les échanges commerciaux entre leurs Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1

Le Gouvernement Italien autorisera l'importation des marchandises de Bulgarie, indiquées à la Liste « A » annexée au présent Accord, à concurrence des quantités ou des valeurs qui y sont mentionnées pour chaque produit. De son côté, le Gouvernement de Bulgarie autorisera l'exportation vers l'Italie desdites marchandises à concurrence des quantités ou des valeurs fixées dans la même Liste.

Art. 2

Le Gouvernement Bulgare autorisera l'importation des marchandises d'Italie, indiquées à la Liste « B » annexée au présent Accord, à concurrence des quantités ou des valeurs qui y sont mentionnées pour chaque produit. De son côté, le Gouvernement Italien autorisera l'exportation vers la Bulgarie desdites marchandises à concurrence des quantités ou des valeurs fixées dans la même Liste.

Art. 3

Les contingents d'importation et d'exportation seront, en principe, utilisés *pro rata temporis*.

Les deux Gouvernements se communiqueront réciproquement tous les trois mois, par l'intermédiaire des représentations diplomatiques respectives, le montant pour chaque contingent des licences d'importation et d'exportation délivrées de part et d'autre.

Art. 4

Les deux Parties examineront avec la meilleure bienveillance la possibilité d'augmenter les contingents prévus dans les Listes « A » et « B » annexées au présent Accord, ainsi que la possibilité de consentir l'échange des marchandises non prévues dans les Listes susdites.

Art. 5

Le règlement des paiements afférents aux échanges commerciaux réciproques s'effectuera sur la base du clearing, conformément aux dispositions de l'Accord de Paiements signé en date de ce jour.

Art. 6

Les contrats et les factures relatifs aux échanges entre les deux Parties seront conclus ou établis et respectivement libellés en dollars U. S. A.

Art. 7

Les transactions commerciales, qui à la date de la signature du présent Accord ont été approuvées par les deux Gouvernements, seront exécutées en dehors des quantités ou des valeurs reprises aux Listes « A » et « B » annexées a cet Accord, d'après ce qui est prévu dans les autorisations respectives.

Art. 8

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie institueront une Commission Mixte composée des représentants des deux Parties. Cette Commission aura pour tâche de surveiller l'exécution du présent Accord et d'examiner les mesures à soumettre aux deux Gouvernements, soit pour l'application dudit Accord, soit pour améliorer les échanges commerciaux entre les deux Pays.

La Commission Mixte se réunira à la demande d'une des deux Parties, alternativement à Rome et à Sophia.

Art. 9

Le présent Accord, qui remplace l'Accord commercial entre la Bulgarie et l'Italie, signé à Rome le 5 novembre 1947, entrera en vigueur en date de sa signature et prendra fin le 31 décembre 1954.

La validité du présent Accord sera prorogée d'année en année, par tacite reconduction, chaque fois que l'une des deux Parties contractantes ne le dénonce avec préavis de trois mois avant la fin de l'année.

Fait à Rome, en double exemplaire, le 1er septembre 1953.

Pour le Gouvernement
de la République Populaire de Bulgarie
AVAKUM VIDOLOV BRANICEV

Pour le Gouvernement de la République Italienne
NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

Accord de paiement entre la République Italienne et la République Populaire de Bulgarie

Le Gouvernement de la République Italienne et le Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, désireux de régler les paiements relatifs aux échanges commerciaux réciproques, les frais provenant de ces échanges et les paiements concernant autres services rendus entre les deux Pays, sont convenus des dispositions suivantes:

Art. 1er

L'Ufficio Italiano dei Cambi, agissant pour le compte du Gouvernement de la République Italienne, ouvrira, au nom de la Banque Nationale de Bulgarie, un compte en dollars U. S. A., non productif d'intérêts et sans frais, dénommé « Compte en dollars U. S. A. Bulgarie », au crédit duquel sera portée la contrevaleur de toute somme destinée à régler les paiements que des personnes morales ou physiques résidant en Italie auront à effectuer, au titre du présent Accord, en faveur de personnes morales ou physiques résidant en Bulgarie.

La Banque Nationale de Bulgarie, agissant pour le compte du Gouvernement de la République Populaire de Bulgarie, ouvrira, au nom de l'Ufficio Italiano dei Cambi, un compte en dollars U. S. A., non productif d'intérérêts et sans frais, dénommé « Compte en dollars U. S. A. Italie », au crédit duquel sera portée la contrevaleur de toute somme destinée à régler les paiements que des personnes morales ou physiques résidant en Bulgarie auront à effectuer, au titre du présent Accord, en faveur de personnes morales ou physiques résidant en Italie.

Par le débit dudit « Compte en dollars U. S. A. Bulgarie » seront exécutés les paiements susindiqués en faveur des ayants droit résidant en Italie et respectivement par le débit dudit « Compte en dollars U. S. A. Italie » ceux en faveur des ayants droit résidant en Bulgarie.

Art. 2

Les dispositions prévues à l'art. 1er s'appliquent aux paiements relatifs aux:

a) marchandises originaires et en provenance de Bulgarie importées en Italie et marchandises originaires et en provenance d'Italie importées en Bulgarie;

b) frais accessoires relatifs aux échanges des marchandises susdites, tels que: frais de transport de tout genre (maritime, fluvial, terrestre et aérien), frais portuaires, d'expédition, d'entreposage, de dédouanement, de montage, d'assurance (primes et indemnités), commissions, courtages, intérêts, frais de publicité, etc.;

c) transformations et travaux à façon;

d) frais de participation aux expositions et foires;

e) frets maritimes dus à des navires battant pavillon italien ou bulgare pour des transports de marchandises entre la Bulgarie ou l'Italie et des Pays tiers, pourvu que lesdits frets soient à la charge de l'exportateur ou de l'importateur de l'un des deux Pays;

f) frais portuaires — exceptés les bunkerages — encourus dans les ports italiens par des navires battant pavillon bulgare et respectivement dans les ports bulgares par des navires battant pavillon italien, y compris les frais de réparation ordinaire;

g) soldes des comptes ouverts entre les Administrations des Chemins de fer des deux Pays, y compris le loyer de wagons;

h) prix des billets de voyage par les chemins de fer des deux pays et des passages maritimes sur des navires battant pavillon de l'un des deux Pays, relatifs à des personnes résidant en Italie ou en Bulgarie;

i) soldes des comptes ouverts entre les Administrations des Postes, télégraphes, téléphones et radio télégraphie des deux Pays;

l) droits et taxes de brevets, licences, marques de fabrique, droits d'auteur, droits d'exploitation de films;

m) frais de voyage, de séjour, d'étude, d'hospitalisation et de cure;

n) tout autre paiement approuvé d'un commun accord par les Autorités compétentes des deux Pays.

Art. 3

Les Autorités compétentes des deux Pays donneront, sur base de réciprocité et dans le cadre des réglementations des changes respectives, les autorisations nécessaires pour que les paiements visés par le présent Accord puissent être effectués.

Art. 4.

Les versements par les débiteurs et les paiements aux ayants droit seront effectués en Italie et en Bulgarie en monnaie nationale selon les dispositions en matière de changes en vigueur dans les Pays respectifs.

Art. 5

Les deux Parties contractantes s'accorderont un crédit technique réciproque jusqu'à la limite de 200.000 dollars U.S.A.

Art. 6

a) L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque Nationale de Bulgarie se communiqueront au jour le jour tous les versements qui seront effectués auprès d'eux conformément aux dispositions du présent Accord, par le moyen d'avis de versement libellés en dollars U.S.A. qui tiendront lieu d'ordres de paiement.

b) Les paiements aux ayants droit dans les deux Pays seront exécutés suivant l'ordre chronologique des versements susdits, par le débit des comptes respectifs prévus à l'art. 1er et dans la limite des disponibilités existantes, y compris le montant du crédit technique prévu à l'art. 5.

Art. 7

L'Ufficio Italiano dei Cambi et la Banque Nationale de Bulgarie arrêteront d'un commun accord les modalités techniques d'application des dispositions du présent Accord.

Art. 8

A l'expiration du présent Accord, les comptes prévus à l'art. 1er resteront ouverts pour la liquidation des opérations en cours qui devra s'effectuer selon les dispositions de l'Accord même.

Le solde éventuel qui subsistera après la liquidation susdite sera réglé par le Pays débiteur, dans un délai de six mois à partir de l'expiration du présent Accord, par des livraisons de marchandises à concorder entre les deux Gouvernements.

Art. 9

Le présent Accord entrera en vigueur en date de sa signature et sera valable jusqu'au 31 décembre 1954. Il sera renouvelé par tacite reconduction pour des périodes annuelles, à moins que l'un des deux Pays contractants ne le dénonce avec un préavis de trois mois avant la fin de chaque année.

Fait à Rome, en français et en double exemplaire, le 1er septembre 1953.

Pour le Gouvernement
de la République Populaire de Bulgarie
AVAKUM VIDOLOV BRONICEV

Pour le Gouvernement de la République Italienne
NOTARANGELI

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LISTE *A*

LISTE DES MARCHANDISES BULGARES
A EXPORTER VERS L'ITALIE

1. Blé	Tonn.	20.000
2. Maïs	$ U.S.A.	400.000
3. Céréales secondaires (orge et seigle)	»	400.000
4. Légumes secs	»	80.000
5. Farine d'extraction de graines de tournesol	»	100.000
6. Graines oléagineuses	»	450.000
7. Millet	»	25.000
8. Vesce	»	100.000
9. Œufs	»	800.000
10. Volailles vivantes et abattues	»	150.000
11. Semences d'anis	»	10.000
12. Graines de sénevé	»	40.000
13. Boyaux salés et vessies	»	80.000
14. Poils et soies d'animaux	»	30.000
15. Parquets	»	40.000
16. Déchets de soie	»	50.000

17. Os, ongles, sabots et cornes	$ U. S. A.	20.000
18. Chiffons	»	25.000
19. Plumes et duvets	»	10.000
20. Essence de térébenthine	»	10.000
21. Minerais de chrome	»	25.000
22. Hêtre évaporé	»	50.000
23. Scories de phosphoration	»	50.000
24. Alcool éthylique en importation temporaire	p. m.	
25. Caolin lavé	$ U. S. A.	60.000
26. Sables quartzeux	»	10.000
27. Feldspath	»	20.000
28. Plantes médicinales	»	20.000
29. Huile de menthe	»	10.000
30. Essences de roses	»	10.000
31. Tabacs	»	350.000
32. Autres marchandises	»	150.000

LISTE *B*

LISTE DES MARCHANDISES ITALIENNES
A EXPORTER VERS LA BULGARIE

a) *Produits de l'industrie mécanique*

1. Machines textiles, pièces détachées et accessoires	$ U. S. A.	100.000
2. Machines pour bureaux et machines à coudre	»	15.000
3. Autres machines et appareils, pièces détachées	»	800.000
4. Câbles et cordes d'acier	»	300.000
5. Roulements à billes	»	125.000
6. Fer à béton	»	150.000
7. Tubes de fumée et tuyaux pour les conduites de l'eau, de la vapeur et du gaz	»	200.000
8. Appareils, instruments et articles électriques pour usage médical et domestique	»	50.000
9. Appareils et articles cinématographiques et photographiques	»	35.000
10. Charbons pour cinématographie, pour véhicules et pour lampe à arc	»	50.000

b) *Produits de l'industrie textile*

11. Rayonne et autres fibres artificielles	»	650.000
12. Fibranne	»	1.000.000
13. Fils et tissus de coton	»	100.000
14. Fils et tissus de laine	»	75.000
15. Fils et tissus de chanvre et de lin	»	25.000

c) *Produits de l'industrie chimique*

16. Colorants organiques et inorganiques	»	50.000
17. Produits chimiques divers	»	150.000
18. Produits insecticides et similaires	»	150.000
19. Produits pharmaceutiques et specialités médicinales	»	60.000
20. Acide borique	»	15.000
21. Produits tannants	»	150.000
22. Sulfate de cuivre	Tonn.	800
23 Superphosphate	»	7.500
24. Huiles essentielles et essences	$ U. S. A.	30.000

d) *Produits divers*

25. Pneus et chambres à air pour auto, moto et pour bicyclette	»	150.000
26. Tubes et articles techniques en caoutchouc, fils élastiques nus ou revêtus et autres articles divers en caoutchouc	»	10.000
27. Cordes de Manille	»	30.000
28. Liège et travaux en liège	»	50.000
29. Cellophane	»	25.000
30. Papier à cigarettes	»	30.000
31. Autres papiers et travaux en papier	»	25.000
32. Bicyclettes	»	10.000
33. Soufre	»	50.000
34. Films	»	10.000
35. Agrumes	»	70.000
36. Instruments musicaux, produits de l'artisanat, articles de sports, etc.	»	25.000
37. Tabacs	»	150.000
38. Autres marchandises	»	150.000

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 1 septembre 1953

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers qui ont abouti à la signature de l'Accord Commercial en date de ce jour.

En relation au contingent de 20.000 tonnes de blé repris à la liste *A* annexée à l'Accord susdit, il reste entendu que l'importation en Italie de la Bulgarie devra se réaliser moyennant des « affaires parallèles » en contrepartie de marchandises dont à la liste *B* à établir d'un commun accord.

Pour le règlement de ces affaires sera ouvert auprès de l'Ufficio Italiano dei Cambi, au nom de la Banque Nationale de Bulgarie, un souscompte du « Compte en dollars U.S.A. Bulgarie » prévu par l'Accord de paiement signé en date de ce jour. Les paiements aux ayants droit afférents aux exportations effectuées dans le cadre des affaires susdites, seront exécutés dans la mesure des montants versés dans le souscompte en question par les débiteurs respectifs participant à l'affaire.

Je Vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de Votre Gouvernement sur ce qui précède.

La présente lettre et Votre réponse, Monsieur le Président, sont partie intégrante de l'Accord de paiement signé en date de ce jour.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Monsieur AVAKUM BRANICEV
Président de la Délégation Bulgare — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION BULGARE

Rome, le 1 septembre 1953

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire savoir ce qui suit:

« J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers qui ont abouti à la signature de l'Accord Commercial en date de ce jour.

En relation au contingent de 20.000 tonnes de blé repris à la liste *A* annexée à l'Accord susdit, il reste entendu que l'importation en Italie de la Bulgarie devra se réaliser moyennant des « affaires parallèles » en contrepartie de marchandises dont à la liste *B* à établir d'un commun accord.

Pour le règlement de ces affaires sera ouvert auprès de l'Ufficio Italiano dei Cambi, au nom de la Banque Nationale de Bulgarie, un souscompte du « Compte en dollars U.S.A. Bulgarie » prévu par l'Accord de paiement signé en date de ce jour. Les paiements aux ayants droit afférents aux exportations effectuées dans le cadre des affaires susdites, seront exécutés dans la mesure des montants versés dans le souscompte en question par les débiteurs respectifs participant à l'affaire.

Je Vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de Votre Gouvernement sur ce qui précède.

La présente lettre et Votre réponse, Monsieur le Président, sont partie intégrante de l'Accord de paiement signé en date de ce jour ».

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

AVAKUM VIDOLOV BRANICEV

Monsieur Tommaso NOTARANGELI
Président de la Délégation Italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 1 septembre 1953

Monsieur le Président,

J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers qui ont conduit à l'Accord commercial signé en date de ce jour.

En ce qui concerne les tabacs bulgares au montant de $ 350.000, ainsi qu'il est indiqué à la liste *A* annexée audit Accord, il reste entendu que, pour une valeur de $ 150.000, ils seront échangés avec les tabacs italiens prévus à la liste *B* du même Accord.

Le surplus de $ 200.000 de tabacs bulgares de la liste *A* sera acheté par l'« Amministrazione dei Monopoli dello Stato » italienne, et la contrevaleur versée au crédit du « Compte en dollars U. S. A. Bulgarie » près l'Ufficio Italiano dei Cambi.

On est d'accord que l'échange entre tabacs italiens et tabacs bulgares pour le montant susdit de $ 150.000 se réalisera en même temps que l'achat des tabacs bulgares en surplus.

Les modalités du troc du tabac bulgare contre le tabac italien pour le montant de $ 150.000 U. S. A. seront établies d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Pays.

Je Vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de Votre Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

NOTARANGELI

Monsieur AVAKUM BRANICEV
Président de la Délégation Bulgare — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION BULGARE

Rome, le 1 septembre 1953

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire savoir ce qui suit:

« J'ai l'honneur de me référer aux pourparlers qui ont conduit à l'Accord commercial signé en date de ce jour.

En ce qui concerne les tabacs bulgares au montant de $ 350.000, ainsi qu'il est indiqué à la liste *A* annexée audit Accord, il reste entendu que, pour une valeur de $ 150.000, ils seront échangés avec les tabacs italiens prévus à la liste *B* du même Accord.

Le surplus de $ 200.000 de tabacs bulgares de la liste *A* sera acheté par l'« Amministrazione dei Monopoli dello Stato » italienne, et la contrevaleur versée au crédit du « Compte en dollars U. S. A. Bulgarie » près l'Ufficio Italiano dei Cambi.

On est d'accord que l'échange entre tabacs italiens et tabacs bulgares pour le montant susdit de $ 150.000 se réalisera en même temps que l'achat des tabacs bulgares en surplus.

Les modalités du troc du tabac bulgare contre le tabac italien pour le montant de $ 150.000 U. S. A. seront établies d'un commun accord entre les autorités compétentes des deux Pays.

Je Vous serai obligé de bien vouloir me confirmer l'accord de Votre Gouvernement sur ce qui précède ».

J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord de mon Gouvernement sur ce qui précède.

Veuillez agréer, Monsieur le Président, l'assurance de ma haute considération.

AVAKUM VIDOLOV BRANICEV

Monsieur Tommaso NOTARANGELI
Président de la Délégation Italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION ITALIENNE

Rome, le 1 septembre 1953

Monsieur le Président,

Au commencement des négociations qui ont abouti à la signature en date d'aujourd'hui de l'Accord Commercial entre l'Italie et la Bulgarie je Vous ai remis l'Aide-Mémoire suivante:

« La Délégation italienne désire attirer l'attention de la Délégation bulgare sur la nécessité que, à l'occasion des négociations commerciales actuellement en cours à Rome, soit examiné la question des biens italiens en Bulgarie; et précisément des biens qui ont été nationalisés, expropriés où bien soumis à des mesures législatives bulgares à caractère analogue, et qui résultent pas compris dans le Protocole de Sophia pour la cession à l'U.R.S.S. à compte de réparations de guerre en vertu de l'article 74 du Traité de Paix avec l'Italie.

Par conséquent la Délégation italienne prie la Délégation bulgare de bien vouloir faire connaître les intentions de son Gouvernement à ce sujet.

De sa part, la Délégation Italienne, en vue d'une solution du problème en question, propose que les Gouvernements des deux Pays examinent la possibilité de procéder à la rédaction des documents suivants:

1) une déclaration grâce à laquelle le Gouvernement bulgare reconnaisse les crédits à l'égard de l'Italie pour les biens susdits;

2) un engagement à entamer des négociations dans le but d'établir les principes d'évaluation des biens et le système de payement et de transfert des dédommagements, à établir d'un commun accord entre le Gouvernement italien et le Gouvernement bulgare ».

En vue des circonstances que la Délégation bulgare, d'après Vos déclarations d'aujourd'hui, n'est pas à

même de donner une réponse sur ce qui a été proposé dans l'Aide-Mémoire susmentionnée par la Délégation italienne, je renouvelle, Monsieur le Président, ma prière la plus vive de bien vouloir solliciter une telle réponse de la part de Votre Gouvernement à ce sujet.

NOTARANGELI

Monsieur AVAKUM BRANICEV
Président de la Délégation Bulgare — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

LE PRÉSIDENT
DE LA DÉLÉGATION BULGARE

Rome, le 1 septembre 1953

Monsieur le Président,

Vous avez bien voulu, par lettre en date de ce jour, me faire savoir ce qui suit:

« Au commencement des négociations qui ont abouti à la signature en date d'aujourd'hui de l'Accord Commercial entre l'Italie et la Bulgarie je Vous ai remis l'Aide-Mémoire suivante:

« La Délégation italienne désire attirer l'attention de la Délégation bulgare sur la nécessité que, à l'occasion des négociations commerciales actuellement en cours à Rome, soit examiné la question des biens italiens en Bulgarie; et précisément des biens qui ont été nationalisés, expropriés où bien soumis à des mesures législatives bulgares à caractère analogue, et qui résultent pas compris dans le Protocole de Sophia pour la cession à l'U.R.S.S. à compte de réparations de guerre en vertu de l'article 74 du Traité de Paix avec l'Italie.

Par conséquent la Délégation italienne prie la Délégation bulgare de bien vouloir faire connaître les intentions de son Gouvernement à ce sujet.

De sa part, la Délégation Italienne, en vue d'une solution du problème en question, propose que les Gouvernements des deux Pays examinent la possibilité de procéder à la rédaction des documents suivants:

1) une déclaration grâce à laquelle le Gouvernement bulgare reconnaisse les crédits à l'égard de l'Italie pour les biens susdits;

2) un engagement à entamer des négociations dans le but d'établir les principes d'évaluation des biens et le système de payement et de transfert des dédommagements, à établir d'un commun accord entre le Gouvernement italien et le Gouvernement bulgare ».

En vue des circonstances que la Délégation bulgare, d'après Vos déclarations d'aujourd'hui, n'est pas à même de donner une réponse sur ce qui a été proposé dans l'Aide-Mémoire susmentionnée par la Délégation italienne, je renouvelle, Monsieur le Président, ma prière la plus vive de bien vouloir solliciter une telle réponse de la part de Votre Gouvernement à ce sujet ».

J'ai l'honneur de Vous confirmer la réception de Votre lettre qui sera transmise au Gouvernement Bulgare pour une décision ultérieure.

AVAKUM VIDOLOV BRANICEV

Monsieur Tommaso NOTARANGELI
Président de la Délégation Italienne — ROME

Visto, d'ordine del Presidente della Repubblica
Il Ministro per gli affari esteri
PICCIONI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 26 settembre 1954, n. 1112.

Inclusione dell'abitato di Cammarata, in provincia di Agrigento, fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il regio decreto-legge 7 luglio 1925, n. 1173;

Visto il decreto del Capo provvisorio dello Sato in data 10 aprile 1947, n. 423, con il quale l'abitato di Cammarata, in provincia di Agrigento, fu incluso fra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato, limitatamente al quartiere Gianguarna;

Ritenuto che è stata accertata la necessità di estendere il consolidamento all'intero abitato;

Visto il parere del Comitato tecnico amministrativo del Provveditorato alle opere pubbliche con sede in Palermo, n. 31648, emesso nell'adunanza del 21 maggio 1954;

Sulla proposta del Ministro per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, l'intero abitato di Cammarata, in provincia di Agrigento, è aggiunto, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, a quelli indicati nella tabella *D* allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Dogliani, addì 26 settembre 1954

EINAUDI

ROMITA

Visto, *il Guardasigilli* DE PIETRO
Registrato alla Corte dei conti, addì 30 novembre 1954
Atti del Governo, registro n. 87, foglio n. 60. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 15 ottobre 1954.

Sostituzione di un membro nel Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regolamento generale delle lotterie nazionali, approvato con decreto del Presidente della Repubblica del 20 novembre 1948, n. 1677, modificato in parte con decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1952, n. 4468;

Visto il decreto Ministeriale 1° ottobre 1953, numero 38969, registrato alla Corte dei conti il 24 ottobre 1953, con il quale il dott. Armando Liccardi reggente la Direzione generale per gli affari generali e per il personale del Ministero delle finanze fu chiamato, per tale sua funzione, a far parte del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali;

Considerato che il predetto dott. Armando Liccardi, a seguito del suo collocamento a riposo, ha lasciato la

Direzione generale predetta, della quale ha assunto l'incarico il direttore generale del Ministero delle finanze dott. Bruno Tenti;

Decreta:

Il direttore generale dott. Bruno Tenti della Direzione generale per gli affari generali e per il personale del Ministero delle finanze è chiamato a far parte, in qualità di membro, del Comitato generale di direzione delle lotterie nazionali, in sostituzione del dott. Armando Liccardi.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti per la registrazione e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 15 ottobre 1954

Il Ministro: TREMELLONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 13 novembre 1954
Registro n. 24 Finanze, foglio n. 371. — BENNATI

(5729)

DECRETO MINISTERIALE 27 novembre 1954.

Determinazione delle ventisei giornate domenicali nelle quali deve essere applicato, per la campagna 1954-55, il sovraprezzo previsto dall'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, istitutiva del Fondo nazionale di soccorso invernale.

IL MINISTRO PER L'INTERNO
DI CONCERTO CON
IL MINISTRO PER LE FINANZE

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1042;

Decreta:

Per la campagna di soccorso invernale 1954-55 sono state stabilite nei giorni: 5 dicembre 1954, 12 dicembre 1954, 19 dicembre 1954, 2 gennaio 1955, 9 gennaio 1955, 16 gennaio 1955, 23 gennaio 1955, 30 gennaio 1955, 6 febbraio 1955, 13 febbraio 1955, 20 febbraio 1955, 27 febbraio 1955, 6 marzo 1955, 13 marzo 1955, 20 marzo 1955, 27 marzo 1955, 3 aprile 1955, 10 aprile 1955, 17 aprile 1955, 24 aprile 1955, 1° maggio 1955, 8 maggio 1955, 15 maggio 1955, 22 maggio 1955, 29 maggio 1955 e 5 giugno 1955, le ventisei domeniche nelle quali deve essere applicato, a favore del Fondo nazionale di soccorso invernale, ai sensi dell'art. 2 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, un sovraprezzo sui biglietti d'ingresso ai pubblici spettacoli e trattenimenti di qualsiasi specie, comprese le manifestazioni sportive, soggetti a diritto erariale, nonchè sugli importi comunque assoggettabili allo stesso tributo, ai sensi del regio decreto 30 dicembre 1923, n. 3276, e successive modificazioni.

Il suddetto sovraprezzo dovrà essere anche applicato, ai sensi dell'art. 2 della suddetta legge, nei giorni 25 e 26 dicembre 1954, 1° e 6 gennaio 1955 e 19 marzo 1955, nonchè il giorno 8 dicembre 1954, a termine dell'art. 13 della citata legge 3 novembre 1954, n. 1042.

Roma, addì 27 novembre 1954

p. *Il Ministro per l'interno*
BISORI

Il Ministro per le finanze
TREMELLONI

(5757)

DECRETO MINISTERIALE 18 novembre 1954.

Sostituzione di un componente la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

IL MINISTRO
PER IL LAVORO E LA PREVIDENZA SOCIALE

Visto il decreto Ministeriale 6 settembre 1954, con il quale è stata ricostituita la Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara;

Vista la nota del direttore dell'Ufficio provinciale del lavoro di Massa Carrara n. 24784 in data 2 ottobre 1954, con la quale viene prospettata la necessità della sostituzione del dott. Chiesa Luciano, rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, richiesta dalla Amministrazione interessata, in quanto trasferito ad altra sede, con il dott. Bernieri Leone dello stesso Ispettorato provinciale dell'agricoltura;

Ritenuta pertanto l'opportunità di provvedere alla sostituzione del predetto;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Chiesa Luciano è sostituito con il dottor Bernieri Leone, quale rappresentante dell'Ispettorato provinciale dell'agricoltura, nella Commissione provinciale per il collocamento di Massa Carrara.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 18 novembre 1954

Il Ministro: VIGORELLI

(5707)

DECRETO MINISTERIALE 25 novembre 1954.

Misura del contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1953 dall'Istituto Nazionale delle Assicurazioni e dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni private e le capitalizzazioni.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29 aprile 1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative e integrative;

Visti il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Decreta:

Il contributo di vigilanza dovuto per l'anno 1953 dall'Istituto nazionale delle assicurazioni, dalle Società nazionali ed estere che esercitano le assicurazioni e la capitalizzazione, è stabilito nella misura del 0,60 per mille sui premi o contributi incassati per le assicurazioni sulla vita umana, per le assicurazioni contro i danni e per le capitalizzazioni, e nella misura del 0,20 per mille sui premi incassati dalle compagnie che esercitano la sola riassicurazione.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 25 novembre 1954

Il Ministro: VILLABRUNA

(5704)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad acquistare un'area edificatoria sita in Tossignano (Bologna).

Con decreto commissariale n. 370.24005.13/6.63373, in data 12 novembre 1954, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata:

1) ad accettare dal comune di Tossignano (Bologna), la donazione della somma di L. 480.000;

2) ad acquistare, con la somma predetta, un'area edificatoria della superficie di mq. 240, sita in Tossignano, indicata nel catasto comunale al foglio 5, n. 278, da destinarsi quale area edificatoria di una Casa della Madre e del Bambino.

(5557)

Avviso di rettifica

A parziale rettifica di quanto pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 225 del 30 settembre 1954, a pagina 10, numero d'ordine 252 « Elenco specialità medicinali nazionali ed estere (e categorie) registrate durante il semestre 1° gennaio 30 giugno 1954 » la denominazione della specialità medicinale « *Diidrostreptomicina solforosa* » deve leggersi: « *Diidrostreptomicina solfato Erba* ».

La specialità è stata registrata al n. 8505 del 9 gennaio 1954 ed intestata alla ditta Carlo Erba di Milano.

(5620)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma di abilitazione

Il dott. Vincenzo Della Corte di Alfonso, nato a Montecorvino di Pugliano (Salerno) il 26 aprile 1901, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, rilasciatogli da questo Ministero in data 30 dicembre 1925, a seguito degli esami di abilitazione sostenuti nella sessione di esami di Stato dell'anno 1925.

Se ne dà notizia ai sensi del combinato disposto degli articoli 50 e 71 del regio decreto 4 giugno 1938, n. 1269, diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo a questo Ministero.

(5634)

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

Proroga dei poteri conferiti al commissario della Società cooperativa agricola « Risorgimento », con sede in Oria.

Con decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale in data 21 novembre 1954, i poteri conferiti al ragioniere Angelo Sorino, commissario governativo della Società cooperativa agricola « Risorgimento », con sede in Oria, sono stati prorogati al 28 febbraio 1955.

(5649)

Avviso di rettifica

Nel decreto del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale 8 ottobre 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 28 ottobre 1954, n. 249, concernente la ricostituzione della Commissione provinciale per il collocamento di Gorizia, alla riga ottava, sotto l'indicazione « Membri » in luogo di « Rerdito Nicolò » leggasi « Reverdito Nicolò ».

(5708)

MINISTERO DELL'AGRICOLTURA E DELLE FORESTE

Determinazione di indennità dovuta per terreni espropriati in applicazione delle leggi di riforma fondiaria

AVVISI

Ente per la colonizzazione del Delta Padano

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 ottobre 1954 (registro n. 18, foglio n. 220 Agricoltura), è stata determinata in lire 6.977.918,15 (lire seimilioninovecentosettantasettemilanovecentodiciotto e 15 centesimi) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Argenta (provincia di Ferrara), della superficie di ettari 30.75.55, espropriati nei confronti della ditta CATALANO GONZAGA DI CIRELLA Francesco fu Adriano e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 3 ottobre 1952, n. 1544, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 272 del 24 novembre 1952 (supplemento ordinario).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 6.975.000 (lire seimilioninovecentosettantacinquemila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5678)

Con decreto del Presidente della Repubblica 24 agosto 1954, registrato alla Corte dei conti in data 13 ottobre 1954 (registro n. 18, foglio n. 219 Agricoltura), è stata determinata in L. 982.838,40 (lire novecentottanduemilaottocentotrentotto e 40 centesimi) l'indennità dovuta per i terreni ricadenti in agro del comune di Argenta (provincia di Ferrara) della superficie di ettari 9.15.97, espropriati nei confronti della ditta GHISELLI Primo di Paolo e trasferiti in proprietà all'Ente per la colonizzazione del Delta Padano in forza del decreto Presidenziale 18 dicembre 1952, n. 3168, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 13 del 17 gennaio 1953 (supplemento ordinario n. 1).

La predetta indennità verrà corrisposta in titoli del Prestito per la riforma fondiaria, emessi in forza dell'art. 18 della legge 21 ottobre 1950, n. 841, del complessivo valore nominale di L. 980.000 (lire novecentottantamila) arrotondato ai sensi dell'art. 1 della legge 11 febbraio 1952, n. 70.

I titoli di cui sopra vengono depositati presso la Banca Nazionale dell'Agricoltura, sede di Bologna, e saranno svincolati dal Tribunale competente, ai sensi del combinato disposto degli articoli 9 della legge 12 maggio 1950, n. 230, e 2 della legge 21 marzo 1953, n. 224.

(5679)

Esito di ricorsi

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 29 maggio 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1954, registro n. 387, foglio n. 240, è accolto il ricorso straordinario proposto il 28 agosto 1952 dal brigadiere del Corpo forestale dello Stato Zampella Modesto avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocato a riposo.

(5712)

Con decreto del Presidente della Repubblica in data 15 luglio 1954, registrato alla Corte dei conti il 16 ottobre 1954, registro n. 181, foglio n. 288, è dichiarato irricevibile, perchè prodotto dopo la scadenza dei prescritti termini di tempo, il ricorso straordinario proposto il 23 settembre 1953 dalla guardia scelta del Corpo forestale dello Stato Torelli Giov. Battista avverso il provvedimento del Ministero dell'agricoltura e delle foreste con il quale venne collocata a riposo.

(5717)

Divieto di pesca nei corsi d'acqua scorrenti nel comprensorio delle foreste demaniali pistoiesi (Pistoia)

In tutti i corsi d'acqua scorrenti nel comprensorio delle foreste demaniali pistoiesi (Pistoia), la pesca, comunque esercitata, è vietata fino a nuova disposizione.

(5511)

Restrizioni all'esercizio di pesca e di commercio della trota iridea o arcobaleno

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Arezzo sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Massa Carrara sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Pisa sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Pistoia sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Firenze sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Frosinone sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

Salve le eccezioni previste dal Regolamento per la pesca fluviale e lacuale, approvato con regio decreto 22 novembre 1914, n. 1486, nella provincia di Viterbo sono vietati in ogni tempo la pesca, la compra-vendita, la detenzione e lo smercio nei pubblici esercizi della trota iridea o arcobaleno (*Salmo irideus*, Gibb), che non abbia raggiunto la lunghezza di centimetri diciotto.

Inoltre, la pesca di detta specie ittica è vietata dalle ore 12 del 15 ottobre alle ore 12 del 15 gennaio.

I contravventori alle disposizioni contenute nel presente decreto saranno perseguiti a norma di legge.

(5615)

Sclassificazione ed alienazione di zone di suolo tratturale site in comune di Ortanova

Con decreto Ministeriale in data 12 luglio 1954, n. 27209/7633, si è disposto, ai sensi dei regi decreti 29 dicembre 1927, n. 2801, e 16 luglio 1936, n. 1706, la sclassificazione nonchè la alienazione a Saracino Leonardo fu Serafino, delle zone demaniali facenti parte del tratturo « Ponte di Bovino-Ordona-Cerignola » estese complessivamente mq. 4611, riportate nel catasto terreni alle particelle numeri 13-parte, 7-parte e 34-parte del foglio di mappa n. 55 e alle particelle 14-parte, 61*a*-parte, 56, 95-parte e 60-parte del foglio di mappa n. 52, nonchè nella planimetria del tratturo con i numeri 39, 46, 47, 55, 56, 57 e 58.

(5457)

Approvazione dello statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Costermano, in comune di Costermano (Verona).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 59172 in data 18 novembre 1954, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, lo statuto del Consorzio irriguo di miglioramento fondiario di Costermano, in comune di Costermano (Verona), secondo il testo deliberato dall'assemblea generale dei consortisti il 22 marzo 1953.

(5567)

Approvazione dello statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Scolo dei Colatori « Roggia Grande e Pontino », con sede in comune di Cava Manara (Pavia).

Con decreto del Ministro per l'agricoltura e le foreste n. 37641 in data 18 novembre 1954, è stato approvato, ai sensi e per gli effetti degli articoli 60 e 71 del regio decreto 13 febbraio 1933, n. 215, con decorrenza 20 giugno 1936 (data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del decreto reale di costituzione), lo statuto del Consorzio di miglioramento fondiario di Scolo dei Colatori « Roggia Grande e Pontino », con sede in comune di Cava Manara (Pavia), secondo il testo deliberato dall'assemblea generale dei consorziati del 6 maggio 1934.

(5566)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Esito di ricorso

Con decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1954, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1954, registro n. 8 Industria, foglio n. 113, è stato respinto il ricorso straordinario presentato dalla signora Delfina Bonadonna nata Basili in data 31 agosto 1953, avverso il decreto interministeriale in data 10 marzo 1952, con il quale fu convalidata la sua assunzione dal 1° settembre 1946 nella quarta categoria, il decreto Ministeriale in data 1° settembre 1952, relativo alla concessione del primo aumento quadriennale di retribuzione all'interessata, ed il decreto Ministeriale 23 aprile 1953, con il quale essa è stata inquadrata nel ruolo speciale transitorio del personale subalterno dell'Amministrazione centrale del Ministero dell'industria e del commercio.

(5724)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi d'identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Benvegnù Carlo di Francesco, già esercente in Vicenza, via Peschiera n. 7.
Tali marchi recavano il n. 127-VI.

(5555)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 278

CAMBI VALUTARI (Esportazione)

Cambi di chiusura del 3 dicembre 1954

	Dollaro U. S. A.	Dollaro Canadese
Borsa di Bologna	624,85	643 —
» Firenze	624,83	642 —
» Genova	624,92	644 —
» Milano	624,94	643,50
» Napoli	624,80	643 —
» Palermo	624,90	643,75
» Roma	624,94	643,625
» Torino	624,90	642 —
» Trieste	624,92	—
» Venezia	624,90	643,75

Media dei titoli del 3 dicembre 1954

Rendita 3,50 % 1906	67,40
Id. 3,50 % 1902	62,60
Id. 5 % 1935	95,70
Redimibile 3,50 % 1934	82,65
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	72,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	92,575
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	98,50
Id. 5 % 1936	94,40
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	97,75
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	97,675
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	97,175
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	97,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	97,125

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi del 3 dicembre 1954

Cambi medi per le valute di conto valutario esportazione e rimesse (Decreto-legge 19 settembre 1949, n. 632):

1 dollaro U.S.A. . . . . . . Lit. 624,94
1 dollaro canadese . . . . . . » 643,56

Cambio per le contrattazioni in lire sterline (Decreto Ministeriale 19 settembre 1949, *Gazzetta Ufficiale* 19 settembre 1949, n. 215).

1 lira sterlina . . . . . . Lit. 1749,83

Cambi di compensazione

(Valevoli ai sensi degli accordi esistenti con i singoli Paesi)

Belgio	Lit.	12,50	per franco belga
Danimarca	»	90,46	» corona danese
Egitto	»	1794,55	» lira egiziana
Francia	»	1,785	» franco francese
Germania	»	148,77	» marco occid.
Norvegia (c/nuovo)	»	87,48	» corona norvegese
Olanda	»	164,44	» fiorino olandese
Svezia (c/speciale)	»	120,78	» corona svedese
Svizzera (conto A)	»	142,90	» franco svizzero

CONCORSI ED ESAMI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno al 30 novembre 1952.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Salerno in data 8 agosto 1953, n. 40704, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1952;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Salerno è costituita come appresso:

Presidente:
Salazar dott. Lorenzo, vice prefetto.

Componenti:
Tedeschi dott. Vincenzo, medico provinciale;
Merlino prof. Antonio, primario ostetrico degli ospedali riuniti di Salerno;
Longo dott. Guglielmo, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Donati Erminia, ostetrica condotta.

Segretario:
Talarico dott. Carlo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sede in Salerno.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5577)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 44 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Piacenza in data 29 maggio 1954, n. 14176, con il quale è indetto pubblico concorso a posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Piacenza è costituita come appresso:

Presidente:
Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, medico provinciale;
Rettanni prof. Giuseppe, docente in patologia medica;
Soli prof. Duilio, primario chirurgo;
Negri dott. Arcangelo, medico condotto.

Segretario:

Larosa dott. Francesco.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5575)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visto gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Piacenza in data 29 maggio 1954, n. 14176, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Piacenza è costituita come appresso:

Presidente:

Prestamburgo dott. Carlo, vice prefetto.

Componenti:

Raffo dott. Stefano, medico provinciale;
Trettenero prof. Mario, primario ostetrico ginecologico dell'ospedale civile di Piacenza;
Groppi dott. Franco, libero esercente specializzato in ostetricia e ginecologia;
Zonzi Ida, ostetrica condotta.

Segretario:

Piccinni dott. Mario.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica ed avrà la sua sede in Piacenza.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 11 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5576)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso al posto di medico scolastico addetto all'ufficio sanitario del comune di Perugia.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 8, 9 e 60 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 54 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Perugia in data 15 marzo 1954, n. 11328, con il quale è indetto pubblico concorso al posto di medico scolastico addetto all'ufficio sanitario del comune di Perugia;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento del posto di medico scolastico addetto all'ufficio sanitario del comune di Perugia è costituita come appresso:

Presidente:

Rolandi-Ricci dott. Lorenzo, vice prefetto.

Componenti:

Seppilli prof. Alessandro, docente in igiene;
De Nunno prof. Renato, docente in patologia medica;
Fracasso dott. Bambino Paolo, ispettore generale medico;
Maccolini prof. Roberto, ufficiale sanitario.

Segretario:

Chianese dott. Vincenzo.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Perugia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 21 novembre 1954

L'Alto Commissario TESSITORI

(5688)

Costituzione della Commissione giudicatrice del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo al 30 novembre 1953.

L'ALTO COMMISSARIO
PER L'IGIENE E LA SANITA' PUBBLICA

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 31 luglio 1945, n. 446;
Visti gli articoli 50 e 54 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;
Visto l'art. 69, primo comma, del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;
Visto il decreto del Prefetto di Viterbo in data 1° marzo 1954, n. 5036, col quale è indetto pubblico concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella Provincia al 30 novembre 1953;

Decreta:

La Commissione giudicatrice del concorso per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Viterbo è costituita come appresso:

Presidente:

Cosentini dott. Roberto, vice prefetto.

Componenti:

Calbi dott. Michele, medico provinciale;
Savignoni prof. dott. Ferdinando, docente in clinica ostetrica e ginecologica;
Lazzarini dott. Pietro, libero esercente specializzato in ostetricia;
Mangiavacchi Ione, ostetrica condotta.

Segretario:

Berni dott. Domenico.

La Commissione giudicatrice inizierà i suoi lavori non prima di un mese dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica del presente decreto ed avrà la sua sede in Viterbo.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e, per otto giorni consecutivi, nell'albo della Prefettura interessata.

Roma, addì 24 novembre 1954

L'Alto Commissario: TESSITORI

(5689)

MINISTERO DELLE FINANZE

Diario delle prove scritte del concorso per esami a dieci posti di perito aggiunto di 2a classe (grado 11°), specialità geometri, nel ruolo del personale tecnico di gruppo B dell'Amministrazione dei monopoli di Stato.

In relazione all'art. 13 del decreto Ministeriale 10 agosto 1954, pubblicato nel supplemento ordinario alla *Gazzetta Ufficiale* n. 202 del 3 settembre 1954, con il quale venne indetto un concorso per esami a dieci posti di perito aggiunto di 2a classe (grado 11°), specialità geometri, nel ruolo del personale tecnico di gruppo *B* dell'Amministrazione dei monopoli di Stato, si comunica che le relative prove scritte avranno luogo in Roma, presso il Palazzo degli esami (via Girolamo Induno), nei giorni 13, 14 e 15 dicembre 1954.

Le anzidette prove avranno inizio alle ore 8 antimeridiane.

(5756)

PREFETTURA DI RAVENNA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI RAVENNA

Visti i propri decreti in data 8 settembre 1954, n. 16399 e n. 16400, relativi, rispettivamente, all'approvazione della graduatoria ed all'assegnazione dei posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ravenna al 30 novembre 1950;

Visto che il candidato dott. Neri Alessandro, invalido di guerra, ha rinunciato alla nomina a titolare della condotta medica di Barbiano di Cotignola e che occorre provvedere all'assegnazione di detta sede, ai sensi dell'art. 55 del regolamento sui concorsi sanitari, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Considerato che il posto predetto, per la mancanza di altri invalidi militari e civili di guerra aventi diritto al collocamento obbligatorio, deve essere assegnato secondo l'ordine della graduatoria di cui sopra;

Vista l'istanza di ammissione al concorso del candidato dott. Lusa Angelo di Giuseppe (1° graduato), nella quale è indicata in ordine di preferenza la sede di Barbiano di Cotignola;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto l'art. 55 del sopracitato regolamento;

Decreta:

Il dott. Lusa Angelo di Giuseppe, candidato compreso nella graduatoria degli idonei nel concorso di cui alle premesse, è dichiarato vincitore della condotta medica di Barbiano di Cotignola.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio della Prefettura e del comune di Cotignola.

Ravenna, addì 17 novembre 1954

Il prefetto: ZANFRAMUNDO

(5638)

PREFETTURA DI L'AQUILA

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di L'Aquila.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI L'AQUILA

Visto il precedente decreto prefettizio n. 24160 Div. 3a in data 5 giugno 1954, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 151 del 6 luglio 1954, con il quale è stata approvata la graduatoria del concorso a otto posti di ostetrica condotta vacanti alla data del 30 novembre 1952 in provincia di L'Aquila, bandito con decreto n. 21988 del 15 giugno 1953;

Visto il decreto di numero e data pari a quello sopraindicato, con il quale sono state assegnate le sedi alle vincitrici del concorso stesso;

Visti i decreti prefettizi n. 30681 in data 17 luglio 1954, n. 35391, in data 17 agosto 1954, n. 39992, in data 15 settembre 1954 e n. 43085 in data 9 ottobre 1954, con i quali a seguito della rinuncia della vincitrice la condotta ostetrica del comune di Rocca di Botte è stata assegnata nell'ordine alle ostetriche Capulli Nunziata, Ruscitti Ida, Turco Domenica e Piccioni Rosina le quali hanno tutte rinunciato alla nomina;

Ritenuto che in base all'ordine della graduatoria e alla indicazione in ordine di preferenza delle sedi, ha diritto ad essere assegnata alla condotta ostetrica del comune di Rocca di Botte, l'ostetrica Servillo Maria;

Visti gli articoli 26, primo comma e 56 del regolamento sui concorsi a posti di sanitari addetti ai servizi dei Comuni e delle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

A parziale modifica del decreto n. 24160 in data 5 giugno 1954, la condotta ostetrica del comune di Rocca di Botte è assegnata all'ostetrica Servillo Maria.

Il sindaco del comune di Rocca di Botte è incaricato della esecuzione del presente decreto.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, nonchè affisso, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio di questa Prefettura e a quello del comune di Rocca di Botte.

L'Aquila, addì 9 novembre 1954

p. *Il prefetto*: ALFANO

(5584)

PREFETTURA DI PISA

Variante alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di veterinario condotto vacanti nella provincia di Pisa

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PISA

Visto il proprio decreto n. 3540 dell'8 marzo 1954, col quale veniva approvata la graduatoria dei candidati risultati idonei al concorso per i posti di veterinario condotto vacanti in questa Provincia al 30 settembre 1951, indetto con decreto prefettizio n. 25927 del 5 novembre 1952;

Vista la lettera 11 ottobre 1954, n. 5477, con la quale il sindaco di Santa Maria a Monte comunica che il dott. Vincenzo Senese, già dichiarato, con decreto prefettizio 10 settembre 1954, n. 18752, vincitore della condotta veterinaria del Comune, ha notificato all'Amministrazione la propria rinuncia alla condotta medesima;

Considerato che, di conseguenza, occorre provvedere alla assegnazione della condotta veterinaria di Santa Maria a Monte al candidato che segue immediatamente il predetto rinunciatario nella graduatoria di merito dei concorrenti dichiarati idonei al concorso;

Preso atto che la condotta veterinaria in parola, conferita il 1° luglio 1954, si è resa vacante (per avere il nominato rassegnato le dimissioni) nell'agosto successivo e, cioè, entro il termine di mesi sei dalla pubblicazione della graduatoria di merito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 64 del 18 marzo 1954;

Visto il combinato disposto degli articoli 26 e 35 del regolamento 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Palavisini Aladino di Giovanni è dichiarato vincitore della condotta veterinaria di Santa Maria a Monte.

Il presente decreto, che sarà inserito nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, verrà pubblicato, per otto giorni consecutivi, nell'albo pretorio della Prefettura e del comune di Santa Maria a Monte.

Pisa, addì 18 novembre 1954

Il prefetto: MIGLIORE

(5654)

PREFETTURA DI ANCONA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Ancona

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 27358 in data 25 agosto 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1951 e 1952, ai vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 14693;

Veduta la graduatoria generale degli idonei approvata con decreto prefettizio n. 27358 del 23 agosto 1954;

Veduta la nota n.4678/5311 in data 9 novembre 1954, con la quale il comune di Arcevia ha dichiarato rinunciatario ad ogni effetto il dott. Sgobazzi Roberto al posto di medico condotto nella condotta Castiglioni di detto Comune, per aver il detto medico lasciato trascorrere i termini senza assumere servizio;

Ritenuto che il dott. Guizzardi Aristo fu Carlo Alberto ha diritto alla nomina al posto della condotta di Castiglioni di Arcevia in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza della rinuncia dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Guizzardi Aristo fu Carlo Alberto è assegnatario della condotta medica di Castiglioni di Arcevia.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato e della Prefettura.

Ancona, addì 15 novembre 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI ANCONA

Visto il proprio decreto n. 27358 in data 23 agosto 1954, con il quale sono state assegnate le condotte mediche vacanti nella provincia di Ancona alla data del 30 novembre 1951 e 1952, ai vincitori del concorso indetto con decreto prefettizio n. 14693;

Veduta la graduatoria generale degli idonei approvata con decreto prefettizio n. 27358 del 23 agosto 1954;

Veduta la nota n. 39039 in data 2 novembre 1954, con la quale il comune di Ancona, ha dichiarato rinunciatario ad ogni effetto il dott. Ventura Achille, al posto di medico condotto nella condotta di Poggio Massignano di detto Comune, a seguito di esplicita rinuncia dello stesso;

Ritenuto che il dott. Bambozzi Domenico di Giuseppe ha diritto alla nomina al posto della condotta di Poggio Massignano in base all'ordine di graduatoria, all'indicazione preferenziale delle sedi ed in conseguenza della rinuncia dei candidati che lo precedono in graduatoria;

Visto l'art. 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

Il dott. Bambozzi Domenico di Giuseppe, è assegnatario della condotta medica di Poggio Massignano del comune di Ancona.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Prefettura e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio del Comune interessato e della Prefettura.

Ancora, addì 15 novembre 1954

Il prefetto: CAPPELLINI

(5652)

PREFETTURA DI CAMPOBASSO

Variante alla graduatoria delle vincitrici del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Campobasso.

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CAMPOBASSO

Visti i propri decreti nn. 13175 e 13176, rispettivamente in data 14 e 15 marzo 1954, con i quali è stato provveduto alla approvazione della graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a posti di ostetrica condotta vacanti in Provincia al 30 novembre 1952 ed all'assegnazione delle sedi alle candidate risultate vincitrici al concorso medesimo;

Visto che a seguito di rinuncia dell'ostetrica Bacilieri Carmelina è rimasta vacante la sede di Sant'Angelo in Grotte, e che pertanto occorre assegnarvi altra ostetrica;

Tenuto presente l'ordine delle preferenze a suo tempo indicato dalle candidate;

Visto gli articoli 68 del testo unico delle leggi sanitarie 27 luglio 1934, n. 1265, e 26 e 56 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

La signorina Martinelli Angela è assegnata alla condotta ostetrica di Sant'Angelo in Grotte.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della provincia di Campobasso e, per otto giorni consecutivi, all'albo della prefettura di Campobasso e del Comune interessato.

Campobasso, addì 20 novembre 1954

Il prefetto: ANTONUCCI

(5653)

PREFETTURA DI PARMA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Parma

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PARMA

Visto il proprio decreto n. 22225 in data 19 agosto 1954, che approva la graduatoria dei concorrenti ai posti di medico condotto vacanti in Provincia al 30 novembre 1952;

Visto il decreto prefettizio di pari numero e data, con cui si sono dichiarati i vincitori del concorso su menzionato;

Viste le note di rinunzia dei vincitori delle condotte di Medesano e Mezzani;

Considerato che per le menzionate condotte non accettate deve procedersi alla nomina di nuovi sanitari concorrenti;

Visto il combinato disposto degli articoli 56 e 26 del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono assegnati alle condotte mediche a fianco di ciascuno indicate:

Franceschi dott. Niso: Medesano (condotta di Varano Marchesi);

Curti dott. Mario: Mezzani (condotta unica).

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, nel Foglio annunzi legali della Provincia e, per otto giorni consecutivi, all'albo pretorio delle Prefetture e dei Comuni interessati.

Parma, addì 11 novembre 1954

Il prefetto: SPASIANO

(5546)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.